Codice DB1412

D.D. 15 aprile 2014, n. 1118

R.D. 523/1904 - Pratica n. 2430 - Richiedente: Societa' Valsesiana Pescatori Sportivi A.D.S. Autorizzazione per manutenzione idraulica con lavori di taglio piante lungo le sponde e all'interno dell'alveo del torrente Mastallone, nel territorio del comune di Varallo ovvero in localita' ponte Antonimi.

In data 31/03/2014, la Società Valsesiana Pescatori Sportivi A.D.S., con sede legale in Varallo (VC), via Durio n. 22/a, ha presentato istanza per il rilascio di concessione demaniale per "TAGLIO DI ARBUSTI E PICCOLE PIANTE CHE OCCLUDONO L'ACCESSO AL TORRENTE MASTALLONE"

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua demaniale denominato torrente Mastallone, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

A seguito del sopralluogo effettuato in data 8 aprile 2014 alla presenza del proponente e del tecnico progettista e dell'esame della documentazione pervenuta, sono stati ritenuti ammissibili i lavori di taglio piante lungo le sponde e all'interno dell'alveo del torrente Mastallone in quanto consistono in interventi di manutenzione che migliorano la necessità idraulica del corso d'acqua ai fini dell'officiosità anche in relazione alla funzionalità delle infrastrutture presenti, sia a monte sia valle, in caso di piena del torrente Mastallone e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- visti gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- visti l'art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;

- visto il regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo Regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal Regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21.02.2013, in particolare art. 37 e 37 bis;
- vista la circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- considerato che è stato effettuato il sopralluogo e che sono state valutate le condizioni di necessità idraulica come citato in premessa;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Valsesiana Pescatori Sportivi A.D.S., ad eseguire, avvalendosi di soggetti idonei dallo stesso individuati, l'intervento di taglio piante presenti sulle sponde e all'interno dell'alveo del torrente Mastallone, nel territorio comunale di Varallo ovvero in località compresa tra il ponte a monte ed il ponte a valle del ponte Antonini, come meglio evidenziato nella documentazione allegata all'istanza, che si restituisce al richiedente vistata da questo Settore e nel rispetto delle sotto indicate prescrizioni:

- il taglio della vegetazione forestale dovrà essere eseguito nel rispetto della normativa vigente (L.R. n. 4 del 10.02.2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21.02.2013, in particolare art. 37 e 37 bis e circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17.09.2012);
- il richiedente dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- Lè fatto divieto assoluto di sradicare le ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- Le altresì vietata l'attuazione di scavi e riporti intesi a modificare la sezione idraulica nonché l'altimetria e lo stato dei luoghi;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- la presente autorizzazione ha validità per il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio idrico dello Stato ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di notifica, al soggetto autorizzato, del presente atto, nel rispetto dei limiti temporali e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia forestale. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza

motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

- ad avvenuta ultimazione dei lavori il richiedente dovrà inviare al Settore scrivente una dichiarazione di fine lavori.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore.

Trattandosi di intervento di manutenzione idraulica realizzati in aree appartenenti al demanio idrico dello Stato, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) della L.R. n. 5 del 4 maggio 2012, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde è da intendersi nullo, per le motivazioni in premessa e in accordo a quanto stabilito dalla circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012

La presente Determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale da rilasciare ai sensi del Regolamento regionale n. 14/R del 06 Dicembre 2004 e s.m.i..

La presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art.18 del D.L. 83/2012 ma sarà unicamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Roberto Crivelli